

382558

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(BRETTTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 12645

R. 5 DIC. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI**Allegati:**

- Copia delib. n. 8362 del 3.4.95;
- Copia delib. n. 8409 del 27.9.95;
- Dati catastali e pianta planim.;

- Al Notaio Dr. Giuseppe TRINCHERA
Via C.Colombo, 2
72013 - CEGLIE MESSAPICO

- Sig.ra PARISI Consiglia Antonia.
Largo Bianchieri 6, A/8
72017 OSTUNI

c.p.c.

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Largo Bianchieri - Lotto 5° - sc. A - piano 2° - int. 8 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: PARISI Francesco (deceduto) - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio, pari a f. 19.584.000.= (fibre diciannovemilionicinquecentoottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820742

FATTURA n. 86/95

Briinolini 28/11/1995

28/11/1995

RIFERIMENTO	
CONSEGNA A SALDO / IN CONTO VS ORDINE	
BOLLA N°	DATA BOLLA
PAGAMENTO A MEZZO	

COLLAPSE

DATA ROLL

SPELLE

Istambul

PREZZO	SC.	IMPONIBILE	4%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
--------	-----	------------	----	------------	---	------------	---

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
	Cenone in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni, largo Bianchieri 6, lotto 5, scala A, int. 8 - Legge 560 del 24/12/1993 Prezzo di cenone (solo 10%)			1958400					
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	-								
	A/C Ambrosiano Veneto e Ist Centrale Banche 108050628 e 0610475122								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: PER QUALSIASI CONTROVERSA IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL DOMICILIO DEL MITTENTE. NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON PREVENIVAMENTE AUTORIZZATI E FRANCHI DI PORTO. VERIFICARE FESCO. CONDIZIONI DEI COLLI PRIMA DELL'O SVUOTO. LA MERCE VIAGGIA PER CONTO E RISCHIO DEL CLIENTE. DECORSO IL TERMINE FISSATO PER IL PAGAMENTO, SARANNO CONSEGUENTI GLI INTERESSI DI MORA. LA DITTA NON RICOGLIE I PAGAMENTI SE NON FATTI DIRETTAMENTE AL SUO DOMICILIO.				IMPONIBILE	1958400				
				IVA	78336				
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IVA					
1958400				78336					
TOTALE FATTURA						2036736			

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11248

li. 30 OTT. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

- Al Sig. PARISI CONSIGLIA ANTONIA
LARGO BIANCHIERI 6 A/B
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggi E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 6087 in data 22.8.1994 di questo I.A.C.P. relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in OSTUNI Via L. GO BIANCHIERI Lotto/Cantiere 5' - scala A int. 8.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1.958.400 più f. 78.336 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 19.584.000 è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. <u>27.200.000</u>
- riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. <u>5.440.000</u>
	f. <u>21.760.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>2.176.000</u>
	f. <u>19.584.000</u>

I.V.A.: f. 19.584.000 x 4% = f. 783.360

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31-10-1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1990/1994.

Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Certificato anagrafico storico di residenza; ~~Stato di famiglia~~ e copia del contratto di locazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

EFFETTUATO RILASCIO
CONTABILE AL 31/10/94
RISULTA ER
28/11/95.

n. 52

data 29 ottobre 1996

1.00 Zigaretten 6 2/8

Registri Buffelli 6744 (m)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

UFFICIO IN ENTRA MORA - COORDINAMENTO

Prot. n. 6087

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Racc. A.R.

Al Sig. PARISI CONSIGLIA ANTONIA
LARGO BIANCHIERI 6 A/8
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 11-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 5 scala A int. 8, via LARGO BIANCHIERI 6.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 17625.600 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. PARISI FRANCESCO, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 705024 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del suddetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. PARISI FRANCESCO - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. PARISI FRANCESCO abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

UFFICIO IN FINE MORALE CON R.D. 19/10/1971

Prot. n.

/./.

li,

Foglio 2°

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

MAZ 2011 A

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

Spedito il 24-8-94 dall'Ufficio di

BN

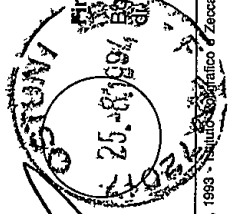
indirizzato a PARISI CONSIGLIA ANTONIA - MARGO

BIANCHIERI 6 A/B - OSTUNI

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

25/8/94

Firma dell'incaricato della distribuzione e del pagamento

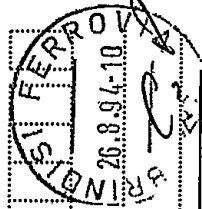


Firma

Bollo dell'Ufficio di distribuzione

73100 Ostuni/Ce. P. 25/8/94

Roma, 1993 - Sped. in abb. post. - 1000 - Zecca dello Stato - S.



da compilare a cura del mittente



AMMINISTRAZIONE P.T.

DI

AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE

72100

21



DA RESTITUIRE A:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

72100. BRINDISI



72100

Parte riservata all'Istituto

111 12 005 0332/0
PARISI FRANCESCO
L.GO BIANCHIERI
72017 OSTUNI

6 A / 8

Prot N. Data **13 MAG. 1994/3737**

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

L 21.760.000

Il sottoscritto **PARISI CONSUELA ANTONIA** nata a **OSTUNI**
il **28-10-68** assegnatario / o familiare convivente del Sig. **PRUDENTINO ROSA ROQUE DI**
PARISI FRANCESCO
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in **OSTUNI**
Lotto **5** Via / Piazza **2/10 BIANCHIERI** n. **6** scala **A** interno **8**,
con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560, VALORE **L 27.200.000**

CHIEDE

Rid. 20% **L 5.440.000**

Rid. 10% **L 21.760.000**
L 2.176.000

L 19.584.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6
dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90% **L 17.625.600**
IVA 4% **L 705.024**

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o b) del comma 12
dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Dichiera di inviare la pratica
presso il Notaio Traversa
Giuseppe di Lepore M.

Data

11-5-94

firma

Consueila Parisi

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5297

DEL 12 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO

SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO PARISI FRANCESCO Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 5 ^{LARGO}
^{VIA} BIANCHIERI civico, n° _____
piano 2 int. A/B.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 222 p.la 5000 / B cat. A/4

cl. 3 vani catastali 4.00 rendita 272000

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

BENE COMUNE CORTILE PARTICELLA 4716

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

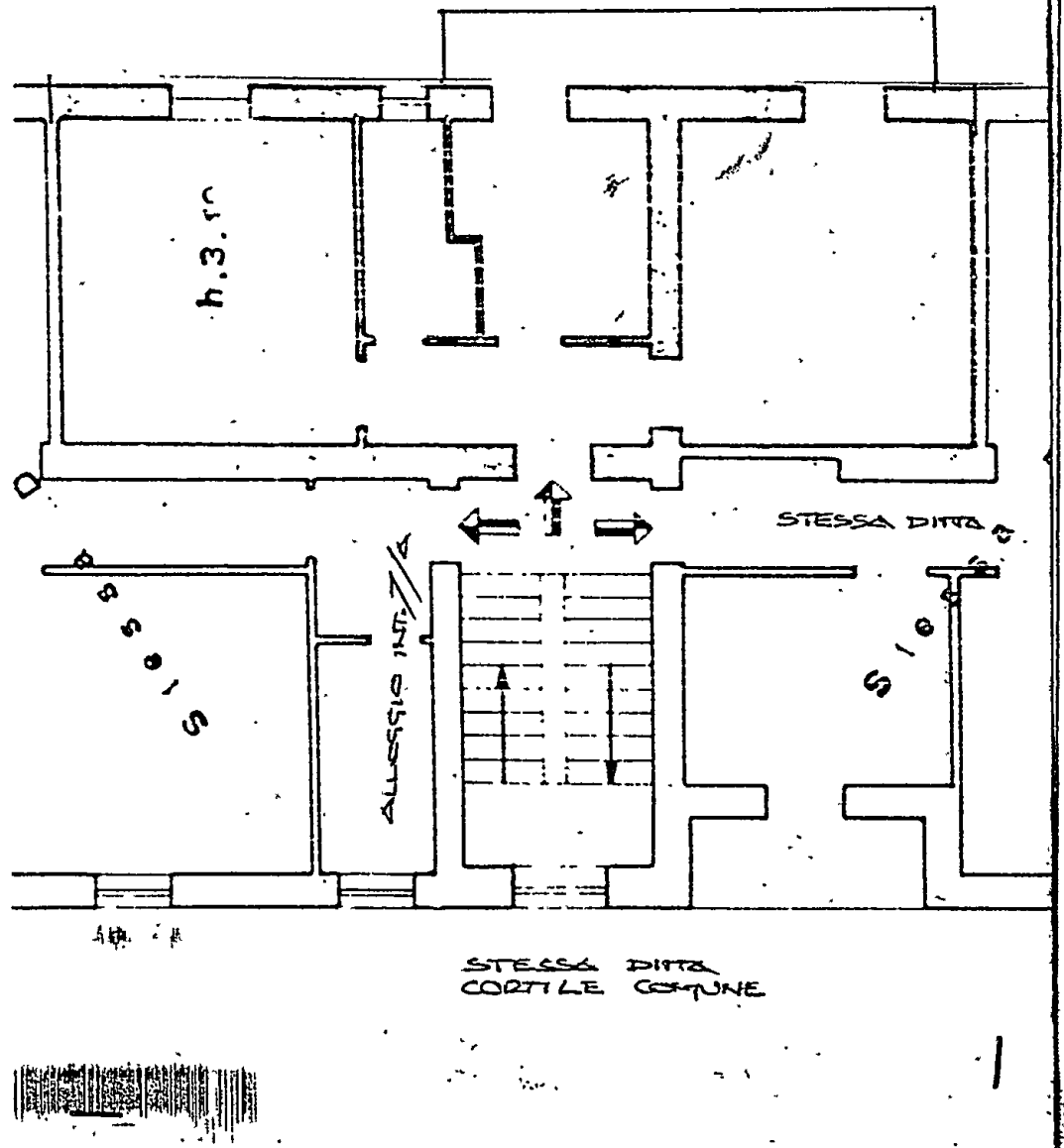
OSTUNI

LORO S

LARGO BIANCHIERI

PIANO 2 SCALE A INT. B

VIA PROV. PER GROTTOLE





Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

visti gli atti d'ufficio
certifica

che PARISI CONSIGLIA ANTONIA, nata a OSTUNI il 28/10/
/1948 atto N° 621, qui residente, ha avuto le seguente
vicende domiciliari:

1) dal Cens. 1961, ha abitata in L.go BIANCHIERI N°6;
dove abita tutt'ora.=====

==

Si rilascia in carta libera per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

li OSTUNI 3 NOVEMBRE 1995



[Signature]
L'IMPIEGATO ADDETTO
Uff.le Anni Serv. Demografici
Angela D'ADAMO

AL L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto PRUDENTINO ROSA nato ad OSTUNI il 29/7/918

assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito

in OSTUNI..... Lotto 5.... Via/piazza 2/g. BIANCHIERI n. 6..

scala A.... piano 3^a int. 8....

P R E N D E A T T O

che il sig. PARISI CONCETTA ANTONIA familiare conviven-
te del sottoscritto in qualità di FIGLIA
(moglie - figlio - nipote - ecc.)

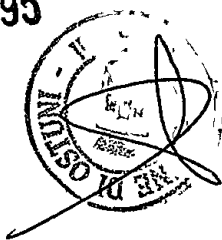
ha presentato in data domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.

In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

In fede

Prudentino Rosa

OSTUNI 09 NOV. 1995



COMUNE DI OSTUNI (Prov. di Brindisi)

VISTO per l'autenticità della firma
Sig. PRUDENTINO ROSA
nato il 29/07/918 OSTUNI
residente in OSTUNI apposta in
mia presenza, della cui identità sono certo.
Ostuni, 09 NOV. 1995

L'IMPIEGATO ADDETTO
Uff.le Amm. Serv. Demografici
Dott. Lucia RIZZO

[Signature]



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

PARISI CONSIGLIA

Nata il 28/10/1948 a OSTUNI (BR)

atto n. 621/1A

abitante in VIA BIANCHIERI 6/ A/

E' QUI RESIDENTE

Segr. L.

500

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni. li 09/11/1995

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

Il Compilatore



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

PARISI CONSIGLIA

abitante in VIA BIANCHIERI 6/ A/

PARISI CONSIGLIA

Nata il 28/10/1948 a OSTUNI (BR)

atto n. 621/1A

NUBILE

Intest. Scheda

PRUDENTINO ROSA

Nata il 29/07/1918 a OSTUNI (BR)

atto n. 373/1

VEDOVA di PARISI FRANCESCO

il 01/09/1982 a OSTUNI (BR)

atto n. 151/1A

Madre

PARISI MARINA

Nata il 18/10/1978 a OSTUNI (BR)

atto n. 400/1A

NUBILE

Nipote

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA

Segr. L.

Ostuni, li 23/09/1994

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

Il compilatore



500

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol: delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PARISI FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 8/A del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532-15860

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 al N. 2895

vol. foglio registro Atti privati, ed esatta lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

GARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In osservanza di legge e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1288)

MODIFICAZIONE
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(447 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. PARISI FRANCESCO

..... hanno avuto
..... convenzioni che (4) 10 - 8 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/8 del 5° lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3600- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

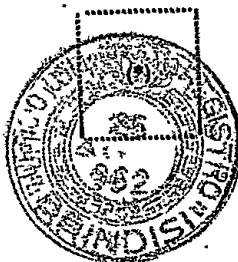
Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 0.319

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feutodici*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Farano)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

983 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. PARISI Francesco
Lotto 5^e Scala A Int. 8
Via Largo Caracciolo
OSTUNI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.309.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1270

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Tanini Francesco

Lotto 5° Scala A Int. 8

Via Raffaellini

Aluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.293 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3,40</u> £ . <u>5.478</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>165</u>
	<u>6.293</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

MODULARIO
F. - Tassa - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Normale 140-Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PARISI Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

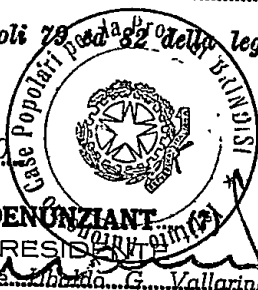
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 5° lotto di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960



L. DENUNZIANTI
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO 1960 19 al N. 527
vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire 50000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Cam.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente.....

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro 9.....

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. PARISI Francesco.....

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 8 del 52 lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960.....

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI....., add. 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cam.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1430

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Pariti Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8. 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/A del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10.8.1958 al 10.8.1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1420

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1420

*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *Parisi Francesco*

Hanno avuto
convenzioni che (4)

10 Agosto 1957
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/A del 5^o Lotto
di case popolari nel Comune di *Ortuni*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. *3' 600* mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI*, addì *27 Agosto 1957*

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro *Atti privati*, da esatte lire *quarantasette*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt **(1)** **Com. te Ubaldo VAL-**
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.F.

Brindisi, Via Cosimiro, 9
dimorant **(2)**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti **(3)** **ed il**

Signor PARISI Francesco

di Tommaso

..... convenzioni che **(4)** **hanno avuto**

esecuzione col giorno **(5)** **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

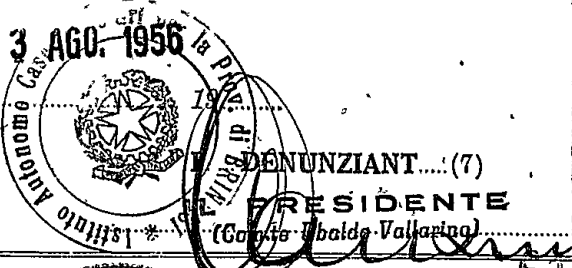
Designazione delle cose locate: **appartamento n. 8/A al 5° lotto**
delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini.

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.600,- mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addr



Registrata la presente denuncia, addr

vol. foglio registro ed esatte lire **6000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
In Brindisi

Bolletta di carico N. 4452

Mese dal 10-3 al 10-4-954

Ruolo..... N.....

Inquilino: Carini Francesco

Locale: 52 lotto - ortuni 8/A

SOMME DOVUTE

Canone di fitto	L.	3.600-
Rimborso acqua consumo normale	»	490-
» » eccedenza trim.	»	
» canone per luce	»	
» spese pulizia spazi e altri comuni	»	
» spese portierato	»	
» <u>cauzioni</u>	»	4200-
» <u>deposti</u>	»	1000-
» diritti esazione a domicilio	»	
	L.	
Rimborso I. G. E.	»	123-
	TOTALE L.	9.413-

diconsi lire Novemilaquattrocento tredici

Per quietanza

Brindisi



L'AGENTE RISCOUITORE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1653 di Prot.

Brindisi 11.5 Marzo 1954

Al Sig. *Parisi Francesco di T.*.....
Via. *Coprighia*.....N.º. *28*.

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito al Largo Cappuccini, 5° Lotto, scala. *A*...., interno. *8*....~

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori, equivalenti a vani legali 3.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, in Brindisi, Via Casimiro, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Brindisi", per l'ammontare di L.9.413, con appresso dovute:

a) mensilità per fitto e servizi dal 10/3 al 10/4/1954:

	£.1.200 x vani n.3	£. 3.600=
b)	consumo acqua normale (250 Litri giornalieri)	" 490=
c)	deposito cauzionale	" 4.200=
d)	deposito spese contrattuali	" 1.000=
e)	I G.E. 3% (a+b)	" 123=
	T O T A L E	£. 9.413=

In sede di contratto le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te. Usl. 4. Val. Arino)